



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 201/16/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TVP ITALY S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “VERA TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 37, COMMI 1 e 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E NELL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP (CONTESTAZIONE 3/16/CORECOM MARCHE)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 ottobre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 27 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP, con riferimento, in particolare, all’articolo 3, comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*»

*pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”» come modificata, da ultimo, 581/15/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);*

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Marche, del 27 marzo 2001, n. 8, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*” (di seguito CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante “*Approvazione dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera n. 340/15/CONS del 16 maggio 2013, recante “*Delega di funzioni al comitato Regionale per le comunicazioni Marche*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Nell’ambito dell’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, il CO.RE.COM. Marche, in data 22 gennaio 2016, affidava, a seguito di procedura di gara, alla Società Ca.re.s. Srl il servizio di monitoraggio della Società Tvp Italy s.r.l (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Vera Tv” e di seguito

Società), in materia di obblighi di programmazione, garanzia dell'utenza, pubblicità, pluralismo sociale e politico.

Su richiesta del CO.RE.COM. la Società Ca.re.s. Scrl esaminava la programmazione della Società Tvp Italy s.r.l., relativa alla settimana compresa tra il 23 e il 29 novembre 2015.

In data 22 marzo 2016 la Società Ca.re.s. Scrl trasmetteva al CO.RE.COM. il rapporto predisposto in esito all'attività di monitoraggio svolta (acquisito agli atti con prot. 01468 del 22 marzo 2016).

Dall'esame del suddetto rapporto emergeva che la Società monitorata, nello spazio temporale oggetto di analisi, realizzava le presunte ipotesi di violazione di seguito descritte:

1) Nel corso del programma "Pourparler" (in onda sabato 28 novembre sera e replicato la notte stessa e poi nel giorno successivo), negli orari di seguito indicati, appare in sovrimpressione la pubblicità dello studio medico della Dott.ssa Nardi, senza alcun segnale grafico o acustico.

Data	Ora inizio	Ora fine
28 novembre 2015	20.59.26	20.59.35
28 novembre 2015	21.28.42	21.28.51
28 novembre 2015	21.49.32	21.49.41
28 novembre 2015	22.26.14	22.26.23
28 novembre 2015	23.50.15	23.50.24
29 novembre 2015	00.41.09	00.41.18
29 novembre 2015	01.17.45	01.17.55
29 novembre 2015	02.59.10	02.59.19
29 novembre 2015	03.28.02	03.28.11
29 novembre 2015	03.50.04	03.50.12
29 novembre 2015	04.26.40	04.26.49
29 novembre 2015	14.46.09	14.46.18
29 novembre 2015	15.36.44	15.36.53
29 novembre 2015	16.12.52	16.13.01

2) Nel corso del programma di approfondimento "Vera mattina", nei giorni e negli orari di seguito indicati, il conduttore Antonio D'Amico lancia un servizio tratto dal notiziario. Prima che questo servizio cominci però va in onda privo di segnalazione il

minispot di “City poste”. Più volte nel corso della stessa puntata e poi nelle repliche successive.

Data	Ora inizio	Ora fine
24 novembre 2015	07.18.28	07.18.33
24 novembre 2015	07.24.45	07.24.50
24 novembre 2015	07.41.29	07.41.34
24 novembre 2015	09.34.43	09.34.48
24 novembre 2015	09.41.00	09.41.05
24 novembre 2015	09.57.44	09.57.49
24 novembre 2015	11.50.03	11.50.08
24 novembre 2015	11.56.20	11.56.25
24 novembre 2015	12.13.04	12.13.09
25 novembre 2015	07.17.11	07.17.16
25 novembre 2015	07.23.40	07.23.45
25 novembre 2015	07.42.02	07.42.07
25 novembre 2015	09.24.26	09.24.31
25 novembre 2015	09.30.54	09.30.59
25 novembre 2015	09.49.16	09.49.22
25 novembre 2015	11.47.13	11.47.18
25 novembre 2015	11.53.41	11.53.47
25 novembre 2015	12.12.04	12.12.09
26 novembre 2015	07.12.17	07.12.22
26 novembre 2015	07.16.56	07.17.01
26 novembre 2015	07.28.25	07.28.30
26 novembre 2015	09.13.32	09.13.37
26 novembre 2015	09.18.11	09.18.16
26 novembre 2015	09.29.40	09.29.45
26 novembre 2015	11.59.07	11.59.12
26 novembre 2015	12.03.46	12.03.51
26 novembre 2015	12.15.15	12.15.20
27 novembre 2015	07.16.46	7.16.51

27 novembre 2015	07.24.43	07.24.48
27 novembre 2015	07.41.22	07.41.28
27 novembre 2015	09.18.28	09.18.33
27 novembre 2015	09.26.25	09.26.30
27 novembre 2015	09.43.04	09.43.09
27 novembre 2015	11.38.12	11.38.17
27 novembre 2015	11.46.08	11.46.14
27 novembre 2015	12.02.48	12.02.53
27 novembre 2015	07.19.46	07.19.51
28 novembre 2015	07.26.44	07.26.49
28 novembre 2015	07.43.16	07.43.22
28 novembre 2015	09.27.32	09.27.37
28 novembre 2015	09.34.31	09.34.36
28 novembre 2015	09.51.03	09.51.08
28 novembre 2015	11.54.12	11.54.17
28 novembre 2015	12.01.11	12.01.16
28 novembre 2015	12.17.43	12.17.48

3) Durante il notiziario “Tg2R”, nei giorni e negli orari di seguito indicati, la conduttrice lancia un servizio. Prima che questo servizio inizi, viene mandato in onda un mini spot di “Reale Mutua”, privo di segnalazione ottica o acustica.

Data	Ora inizio	Ora fine
23 novembre 2015	15.53.00	00.16.01
23 novembre 2015	02.20.48	02.20.56
23 novembre 2015	04.25.42	04.25.50
23 novembre 2015	08.12.08	08.12.17
29 novembre 2015	13.40.47	13.40.56
29 novembre 2015	19.15.54	19.16.03
29 novembre 2015	20.04.08	20.04.16
29 novembre 2015	22.27.40	22.27.48

4) Durante il notiziario “Tg2R” che dura meno di trenta minuti la conduttrice lancia un servizio. Prima che questo servizio inizi, viene mandato in onda un mini spot di “Reale Mutua”, interrompendo il flusso delle notizie. Questo avviene in due edizioni distinte e nelle repliche successive (negli orari e nei giorni di seguito indicati) in violazione del divieto di interruzioni di notiziari televisivi di durata inferiore a 30 minuti.

Data	Fine TG	Durata lorda	Inizio break	Fine break
23 novembre 2015	02.28.02	00.23.31	02.20.48	02.20.56
23 novembre 2015	04.32.57	00.23.31	04.25.42	04.25.50
23 novembre 2015	08.19.23	00.23.31	08.12.08	08.12.17
29 novembre 2015	13.43.40	00.24.06	13.40.47	13.40.56
29 novembre 2015	19.18.47	00.24.55	19.15.54	19.16.03
29 novembre 2015	20.07.00	00.24.54	20.04.08	20.04.16
29 novembre 2015	22.30.33	00.24.55	22.27.40	22.27.48

Attraverso le condotte descritte nei nn. 1) 2) e 3) la Società avrebbe violato le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 1, del *Tusmar*, e di cui l’articolo 3, comma 2, della del. 538/01/CONS ove si prevede che la pubblicità televisiva:

- deve essere chiaramente riconoscibile e distinguibile dal contenuto editoriale;
- deve essere tenuta nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali;
- deve riportare la scritta “pubblicità” durante la trasmissione del messaggio.

Con la condotta descritta al n. 4), inoltre, la Società avrebbe violato l’articolo 37, comma 4, del *Tusmar* il quale dispone che la trasmissione di notiziari televisivi può essere interrotta da pubblicità televisiva soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.

Sulla base di quanto precede, in data 13 giugno 2016, il CO.RE.COM. adottava un atto di accertamento e contestazione (n. 3/2016) notificato in pari data (prot. CO.RE.COM. n. 2022/2016), per la violazione delle disposizioni precitate.

2. Deduzioni della Società

In data 30 giugno 2016, la Società presentava una memoria (prot. CO.RE.COM. n. 3710/2016) nella quale evidenziava quanto segue:

Con riferimento all’episodio descritto al n. 1), la mancata comparizione del *blink* pubblicitario è dovuta ad un mero errore tecnico. Il programma, infatti, viene registrato e poi “rimontato” da un tecnico che inserisce musiche di sottofondo, stacchetti, sottopancia e titoli. Nell’assemblare la puntata, l’operatore ha dimenticato di inserire sia la scritta

“pubblicità” che il segnale acustico ad essa abbinato. Al fine di evitare questo tipo di errori, la Società, pro futuro, provvederà a preparare i blink direttamente con audio e grafica, evitando il secondo passaggio per inserire la scritta “pubblicità” e lo “stacchetto sonoro”.

In relazione all’ipotesi di violazione descritta al n. 2), i contributi delle trasmissioni in questione sono stati messi a disposizione direttamente dal web e hanno la pubblicità (il minispot) già “inserita” in testa o in calce al video. Per impedire il ripetersi di episodi analoghi, già dal mese di maggio, le trasmissioni vengono prese solo dagli archivi e non più dai canali web.

Rispetto alla contestazione di cui al n. 3), il tecnico di turno ha dimenticato di inserire la grafica e l’audio in fase di messa in onda il notiziario. Per ovviare questo inconveniente, è stata adottata una nuova metodologia: la pubblicità e i blink vengono già preparati con audio e grafica alla fonte, proprio per evitare che dimenticanze e disattenzioni possano essere scambiate per volontarie negligenze.

In relazione alla fattispecie di cui al n. 4), la durata del notiziario Tg2R va calcolata includendo anche la parte sportiva denominata “Sport news”. I programmi in questione dunque vanno intesi come un unico blocco informativo (di durata superiore ai 45 minuti di produzione.) Per evitare equivoci futuri, “Sport News” è stato rinominato come “Tg sport”. Inoltre, la sigla di chiusura del Tg2 Regione viene inserita dopo la pagina sportiva, proprio a voler sottolineare che si tratta di un “unicum” all’interno del quale è possibile prevedere la pausa pubblicitaria. Da ultimo si evidenzia che quando la trasmissione è in diretta, è comunque difficoltoso verificare il superamento del limite dei 30 minuti.

Da ultimo la Società evidenzia la generale situazione di crisi in cui versa l’editoria e il mondo della televisione a causa della carenza di mercato pubblicitario e la difficoltà di restare in piedi e garantire i livelli occupazionali, nonché il particolare rigore da sempre mostrato dalla stessa nel rispettare la normativa vigente, nonostante il tecnicismo e la complessità della materia.

In data 30 giugno 2016, su richiesta della Società, presso le sedi del CO.RE.COM. si teneva l’audizione con i rappresentanti della Società Tvp Italy s.r.l. sig. Barchisio Ledda e sig.ra Gloria Ciamoni. Nel corso dell’audizione venivano illustrati i contenuti già espressi nelle memorie difensive.

3. Valutazioni dell’Autorità

Sulla base dell’esito dell’istruttoria, il CO.RE.COM. proponeva all’Autorità, con deliberazione n. 92/2016 (prot. AGCOM 42764/2016), un provvedimento di archiviazione accogliendo le difese della Società.

In data 19 settembre 2016, l’Autorità inviava una richiesta di informazione al CO.RE.COM. per sapere in quale data lo stesso avesse ricevuto dalla Società Tv Italy s.r.l. le copie delle registrazioni delle trasmissioni relative al periodo indicato, e in quale data le avesse poi trasmesse alla Società Ca.re.s. (prot. AGCOM. n. 49490).

In data 20 settembre 2016 (prot. AGCOM n. 49637) il CO.RE.COM. comunicava:

- di avere ricevuto le registrazioni delle trasmissioni dalla Società Tvp Italy s.r.l. nella data in data 29 gennaio 2016 (prot. CO.RE.COM. 326/2016);
- di aver trasmesso, in data 5 febbraio 2016 (prot. CO.RE.COM. 482/2016), alla società Ca.re.s Srcl le credenziali per accedere alle suddette registrazioni.

Quest'Autorità ritiene di archiviare il presente procedimento, per una ragione diversa e assorbente rispetto a quelle indicate dal CO.RE.COM., e attinente al mancato rispetto di regole procedurali.

In particolare, dalla documentazione in atti, risulta la tardività dell'attività di accertamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del *Regolamento*.

Tale disposizione, come noto, prevede che l'espletamento dell'attività preistruttoria intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento deve concludersi e le connesse valutazioni devono svolgersi, salvo casi particolari, entro il termine di novanta giorni dalla data in cui gli Uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, l'attività preistruttoria necessaria a valutare l'avvio un procedimento sanzionatorio non può, per scelte organizzative dell'Amministrazione, dilatarsi oltre limiti temporali ragionevoli e congrui allo scopo perseguito. La contestazione dell'addebito e la potestà sanzionatoria dell'Amministrazione devono, invero, bilanciarsi con i diritti di difesa del soggetto da essa inciso, che deve essere in condizione, entro termini congrui dalla data di commissione dell'illecito, di acquisire e produrre ogni elemento fatto e circostanza a sua discolta (cfr. Consiglio di Stato 13 marzo 2015 n. 1330). Da tale punto di vista, a fini della congruità della durata delle attività preistruttorie e dell'esercizio dei diritti di difesa non può non tenersi conto del termine trimestrale di vigenza dell'obbligo di conservazione della registrazione dei programmi ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della legge 223/90 (del. nn. 44/16/CSP e 45/16/CSP). Superato questo termine, i fornitori di servizi di media audiovisivi, ben potrebbero non avere più a disposizione le registrazioni, con tutte le limitazioni che ne derivano per un efficace esercizio del diritto di difesa.

Nel caso di specie, ricevute le registrazioni in data 29 gennaio 2016, il CO.RE.COM., solo in data 13 giugno 2016, ha proceduto all'attività di accertamento, ben oltre quindi il termine di 90 giorni previsto dalla norma citata, senza specificare alcunché in ordine alla ricorrenza di "casi particolari" che giustificano una deroga al citato termine.

RITENUTO, per le ragioni di cui sopra, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Tvp Italy S.r.l. per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci